



Festival del Lavoro **La gestione della posizione contributiva**

Dott. Domenico Comegna
Comitato Tecnico Scientifico Itinerari Previdenziali
Torino, 28 settembre

L'Ape sociale

Articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 dell' 11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio 2017) - DPCM n . 88 del 23 maggio 2017 - Circolare Inps n. 100/2017

L'Ape sociale o agevolata è un progetto sperimentale (durerà sino alla fine del 2018) che consente il prepensionamento a chi ha raggiunto almeno i **63 anni di età**. Due le condizioni stabilite:

- far valere un minimo di **30 anni di contributi** (36 per chi svolge «lavori gravosi»);
- e maturare un trattamento almeno **pari a 703 euro** (1,4 volte la pensione minima).

A differenza dell'Ape cosiddetta volontaria, che prevede un vero e proprio prestito bancario che dovrà essere restituito nell'arco di 20 anni, la versione sociale rappresenta **un sussidio di accompagnamento alla pensione, entro un tetto di 1.500 euro**, interamente a carico dallo Stato, riservato ad alcune categorie.



L'Ape sociale: *chi può richiederla*

Soggetti in condizioni disagiate. Più precisamente:

- **disoccupati (involontari)**, che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione (o mobilità) **da almeno 3 mesi**;
- coloro che **assistono**, da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente **con handicap in situazione di gravità**;
- **invalidi civili** che presentino una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni, **almeno pari al 74%**;
- lavoratori dipendenti che svolgono **da almeno 6 anni**, in via continuativa, **attività** per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo (con un'anzianità contributiva di almeno 36 anni).



L'Ape sociale: attività rischiose o impegnative

- operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
- conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
- conciatori di pelli e pellicce; conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
- conduttori di mezzi pesanti e camion;
- professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
- addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza (badanti);
- insegnanti di scuola pre-primaria;
- facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
- personale non qualificato addetto a servizi di pulizia;
- operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori rifiuti.



L'Ape sociale: *incompatibilità e decadenza*

- L'Ape sociale è **compatibile** con la percezione dei redditi da lavoro **dipendente o subordinato nel limite di 8mila euro annui e con attività di lavoro autonomo entro 4.800 euro annui**, limiti al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali.
- In caso di superamento di tali limiti l'Ape percepita nel corso dello stesso anno diviene indebita e l'Inps procede al recupero del relativo importo.
- Si decade dal diritto se, nel frattempo, il beneficiario raggiunge i requisiti per il pensionamento anticipato (42 anni e 10 mesi fino al 31 dicembre 2018, 41 anni e 10 mesi le donne).
- L'Ape **non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito**, come l'Asdi (assegno di disoccupazione finalizzato al reinserimento lavorativo) o con l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale (compenso per la "rottamazione negozi").



L'Ape sociale: documentazione

- Unitamente alla domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'Ape agevolata, l'interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la sussistenza al momento della domanda o il realizzarsi entro la fine dell'anno delle condizioni richieste.
- Autodichiarazione che invece non basta per quanto riguarda il licenziamento (occorre la lettera del datore di lavoro), l'assistenza al coniuge disabile (ci vuole la certificazione attestante l'handicap in situazione di gravità) lo status di invalido civile (occorre il verbale di invalidità civile attestante un'invalidità a di grado almeno pari al 74%).
- Per quanto riguarda i lavori gravosi, bisogna allegare una dichiarazione del datore di lavoro, redatta su un apposito modulo predisposto dall'Inps attestante i periodi di lavoro prestato alle sue dipendenze, il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte, il livello di inquadramento attribuito, nonché l'applicazione delle voci di tariffa Inail.



L'Ape sociale: considerazioni

Aspetti negativi	Aspetti positivi
L'importo dell'Ape corrisponde a quello della rata mensile di pensione certificata dall'Inps al momento della domanda, entro un massimo di 1.500 euro lordi mensili .	Tassazione più favorevole. Dal punto di vista fiscale, l'Ape sociale è trattata come reddito da lavoro dipendente determinando, pertanto, un netto superiore ad un reddito da pensione di importo equivalente.
La rata mensile dell'Ape non viene rivalutata annualmente (a differenza di una normale pensione) e viene corrisposta per 12 mensilità e non per 13 come una normale pensione.	L'equiparazione al lavoro dipendente si porta dietro il cd. bonus Renzi di 960 euro annui (80 euro al mese) che non è previsto per i pensionati .
L'Ape sociale non essendo una pensione non prevede la corresponsione della 14^a a luglio , né l'integrazione al trattamento minimo, e gli assegni familiari.	Un lavoratore che ha diritto ad una pensione lorda di 1.500 euro (1.220 euro nette) potrà ottenere un APE mensile lordo di 1.500 euro. Ma grazie all'attribuzione del bonus Renzi (80 euro mensili) e alle diverse detrazioni per reddito applicate, e il valore netto risulta superiore ai 1.300 euro mensili .
L'Ape sociale ha un impatto neutro sulla pensione futura. Non comporta l'attribuzione di contribuzione figurativa e, pertanto, non determina un incremento della misura della pensione	Anche se si considera il reddito netto annuo, che sconta la mancata corresponsione della 13^a mensilità , l'Ape sociale resta più favorevole rispetto ad una pensione di analogo importo



Lavoratori precoci - prepensionamento

Articolo 1, commi da 199 a 205, della legge n. 232 dell' 11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio 2017) - DPCM n. 87 del 23 maggio 2017 - Circolare Inps n. 99/2017

Si intendono “precoci” coloro che possono far valere un minimo di **12 mesi di contribuzione (un anno), riferiti a periodi di lavoro effettivo, precedenti il compimento del 19° anno di età.**

Pertanto, se il **lavoratore** risulta disoccupato a seguito della cessazione del rapporto per licenziamento, e ha esaurito da almeno 3 mesi il supporto fornito dall'Inps, ossia l'indennità di disoccupazione (Naspi) o mobilità, può ottenere la pensione con 41 anni di contribuzione, anziché aspettare i regolari 42 anni e 10 mesi; può quindi anticipare di 1 anno e 10 mesi (solo 10 mesi se donna) l'uscita dal mondo del lavoro.

Anche in questo caso, il pensionamento con 41 anni è consentito **solo alle categorie “protette”, le stesse stabilite per l'Ape sociale.**

A differenza dell'Ape, i 41 anni possono essere raggiunti utilizzando **l'intera contribuzione versata, anche presso le Casse professionali.**



Lavoratori precoci – prepensionamento: i numeri

- Stando ai dati Inps, le richieste di Ape sociale al 15 luglio sono state **39.777** (5.477 in più delle stime del Governo) mentre le richieste di prepensionamento co 41 anni sono state **26.632** (6.632 in più delle stime del Governo).
- Coloro che raggiungono i previsti requisiti entro il 2017, possono comunque presentare domanda **entro il 30 novembre**.
- A questo punto occorrerà fare i conti con le risorse mese a disposizione dalla Legge di Stabilità (rispettivamente di 300 milioni e 360 di euro).
- Nell'elaborazione delle graduatoria, **l'Inps darà priorità a coloro che maturano prima il requisito pensionistico**, cioè coloro che sono più vicini all'età di vecchiaia.
- A parità di distanza, la graduatoria sarà ordinata in base a chi prima ha prodotto la domanda (che deve essere fatta esclusivamente via web).



L'Ape volontaria

Articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 dell' 11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio 2017).

È un **prestito commisurato e garantito** dalla pensione di vecchiaia, erogato da una banca in **quote mensili per 12 mensilità**, che il beneficiario otterrà alla maturazione del diritto.

Per accedere al prestito è necessario, al momento della richiesta:

- avere almeno **63 anni di età e 20 anni di contributi**;
- maturare il diritto alla **pensione di vecchiaia entro 3 anni e sette mesi**;
- avere un importo della futura pensione mensile, al netto della rata di ammortamento per il rimborso del prestito richiesto, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo (oggi 703 euro);
- non essere titolare di pensione diretta o di assegno ordinario di invalidità.

Non è necessario cessare l'attività lavorativa.



L'Ape volontaria: la domanda

Per ottenere l'APE l'interessato, esclusivamente in via telematica, deve presentare all'INPS richiesta di certificazione del diritto e la domanda di pensione di vecchiaia, da liquidare al raggiungimento dei requisiti di legge.

La restituzione del prestito avviene a partire **dalla maturazione** del diritto alla pensione di vecchiaia.

La **domanda di APE e quella di pensione non sono revocabili**, salvo il diritto di recesso da esercitarsi nei termini previsti dalla legge in materia creditizia e bancaria e dal codice del consumo (14 giorni).

Nella domanda il richiedente deve indicare **sia il finanziatore** cui richiedere il prestito **sia l'impresa assicurativa scelta per la copertura del rischio di premorienza**.



L'Ape volontaria: l'iter

- Successivamente alla richiesta, l'INPS **verifica il possesso dei requisiti di legge, certifica il diritto all'APE** e comunica al richiedente l'**importo minimo e massimo** del prestito ottenibile.
- Il prestito durerà da un **minimo di 6 mesi ad un massimo di 43 mesi**.
- L'importo minimo del prestito **non può risultare inferiore a 150 euro**.
- L'importo massimo, invece, è legato alla durata di APE: se l'anticipo è superiore a 3 anni (e fino al massimo di 3 anni e 7 mesi), si potrà chiedere fino **al 75%** della futura pensione; se è compreso tra 24 e 36 mesi, il massimo ottenibile è **l'80%** della futura pensione; se compreso tra 12 e 24 mesi fino **all'85%** della futura pensione; infine, se non arriva a 12 mesi il massimo ottenibile sarà fino **al 90%** della futura pensione.
- **Il rateo annuo del prestito non può superare il 30% della futura pensione**, considerando altri impegni finanziari in corso come, per esempio, un mutuo casa o un altro prestito bancario.



L'Ape volontaria: agevolazioni fiscali

L'importo dell'Ape volontaria, trattandosi di un prestito e non una vera e propria pensione, sarà **esente da imposizione fiscale**.

Inoltre, è previsto che chi deciderà di uscire anticipatamente dal mercato del lavoro potrà godere anche **della detrazione fiscale degli interessi passivi sul prestito bancario collegato all'Ape**.

A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza è riconosciuto un **credito di imposta annua nella misura massima del 50%** dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti.

Tale credito d'imposta **non concorre alla formazione del reddito ai fini dell'IRPEF** ed è riconosciuto dall'INPS per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione.



L'Ape volontaria: i costi

- Secondo i tecnici del Governo il peso della rata per ogni anno di APE volontario, su una media effettuata di 20 anni e con un tasso di finanziamento tra il 2,7 e il 2,8% complessivo, **oscilla tra il 4,2 e il 4,6%**.
- Le ipotesi effettuate dal team della Presidenza del Consiglio, parte da un Tan di erogazione del 2,7% e un Tan in fase di restituzione del 2,8%, con un premio assicurativo pari al 30-32% del capitale.
- Come previsto dal dispositivo dell'Ape volontaria, viene contemplata una commissione per il fondo di garanzia dell'1,6% e una detrazione fiscale del 50% sulla quota degli interessi e del premio assicurativo.



La RITA: *Rendita Integrativa Temporanea Anticipata*

- Si rivolge ai **lavoratori iscritti alla previdenza integrativa** e, precisamente, alle forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita (si sa quanto si paga di contributi, ma non si sa precisamente quanto sarà la prestazione).
- Ne sono invece esclusi gli iscritti a Fondi pensione in regime di prestazione definitiva (si sa quale sarà la prestazione e si pagano contributi in proporzione all'obiettivo).
- Finalità della Rita è offrire ai lavoratori **un sostegno finanziario, in vista della maturazione dei requisiti per la pensione.**



La RITA: *chi ne ha diritto*

- Le condizioni di praticabilità sono due: **possesso dei requisiti per l'Ape (63 anni di età e minimo di 20 anni di contributi)** e **la cessazione del rapporto di lavoro**.
- Secondo **la Covip** (l'Autorità di vigilanza del settore), per aver diritto alla Rita - per la quale non si richiedono requisiti contributivi - i lavoratori interessati dovranno produrre (condizione indispensabile) la certificazione rilasciata dall'Inps ai fini del riconoscimento del diritto all'Ape.
- Il fatto di dover produrre il certificato Ape, tuttavia, non vuol dire che il lavoratore ne debba fare anche richiesta. L'importante è possederne i requisiti.
- Il lavoratore resta infatti **libero di decidere di fruire solo della Rita, solo dell'Ape o di entrambe le prestazioni**.



Il Cumulo gratuito

Articolo 1, commi da 195 a 198, della legge n. 232 dell' 11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio 2017) - Circolare Inps n. 60/2017.

- La norma prevede che la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, **dall'1 gennaio 2017** possa essere esercitata **anche dagli iscritti alle Casse professionali**.
- Si tratta praticamente della riedizione del «cumulo contributivo» già operativo dal 2013, introdotto dalla legge Finanziaria di quell'anno (n. 228/2012). Due le modifiche previste:
 - **abrogazione della condizione della «assenza del requisito per l'accesso alla pensione di vecchiaia;**
 - **possibilità di utilizzare il cumulo, anche in caso di pensione anticipata** (e non solo quella di vecchiaia, come prima) al raggiungimento dei previsti requisiti, ossia 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne nel triennio 2016-2018 (da adeguare alla speranza di vita per gli anni seguenti).

Attenzione!

Si applicano i requisiti di accesso più elevati tra quelli delle gestioni interessate.



Cumulo gratuito e Totalizzazione

- A differenza di quanto avviene per la totalizzazione (decorrenza differita a 18 mesi per la pensione di vecchiaia e 21 mesi per la pensione di anzianità), **la pensione (vecchiaia/anzianità) ottenuta grazie all'istituto del cumulo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.**
- Il criterio di calcolo dell'assegno ottenuto con il cumulo non segue la regola del sistema contributivo, come nella totalizzazione, ma viene applicato il **criterio pro-rata**, con le regole in vigore in ciascuna gestione.



Cumulo gratuito e Totalizzazione

Raffronto tra gli istituti

Istituto	Caratteristiche	Onerosità
Ricongiunzione	<ul style="list-style-type: none">tutti i contributi versati nell'arco della vita assicurativa in enti o fondi di previdenza diversi (con esclusione della Gestione separata INPS) confluiscono in un solo enteil lavoratore consegue una pensione unica (di qualunque tipologia: vecchiaia, invalidità, ecc...)	Sì
Totalizzazione	<ul style="list-style-type: none">il lavoratore utilizza, sommandoli, tutti i periodi assicurativi maturati in due o più forme di assicurazione obbligatoria (comprese le Casse professionali)la decorrenza della pensione è differita di 18 mesi (vecchiaia) e 21 mesi (anzianità)calcolo della pensione con il sistema contributivo	No
Cumulo gratuito	<ul style="list-style-type: none">il lavoratore può ottenere la pensione anticipata con i requisiti previsti dalla riforma Fornero con decorrenza mese successivo alla domandacalcolo della pensione con il sistema pro-rata	No

